



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

I RAPPORTI TRA LE FONTI

Gerarchia delle fonti. *Ius cogens*

- Applicazione limitata del criterio gerarchico nel diritto internazionale (incompatibilità con il principio consensualista)
- idea (recente) di un diritto “superiore” (norme inderogabili/indisponibili alle parti)
- Artt. 53 (invalidità) e 64 (estinzione) della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati

Coordinamento fra norme imperative e consuetudinarie

Le norme imperative prevalgono sulle norme consuetudinarie.

- i) Lo *jus cogens* impedisce la formazione di norme consuetudinarie contrarie
- ii) le norme consuetudinarie cedono di fronte al diritto cogente posteriore.

Tuttavia, la recente sentenza della Corte di Giustizia nel caso *Germania c. Italia* ha fatto dubitare parte della dottrina di tale assunto in quanto la CIG ha ritenuto di accogliere le pretese tedesche di far valere l'immunità dalla giurisdizione civile (regola consuetudinaria) anche rispetto a riconosciuti crimini contro l'umanità (violazione di norme imperative).

Si potrebbe comunque ritenere, come sottolineato dalla stessa CIG, che non si tratti di un rapporto di gerarchia tra norme imperative e norme consuetudinarie, essendo le norme sull'immunità dalla giurisdizione norme procedurali, e quelle sui crimini contro l'umanità norme sostanziali.

Coordinamento fra norme imperative e pattizie

Le norme imperative invalidano o estinguono trattati contrari.

Cfr. Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati (CVDT) - **Artt. 53 e 64**

Coordinamento fra norme consuetudinarie

Le norme consuetudinarie si coordinano secondo il principio di successione delle leggi nel tempo: la consuetudine posteriore prevale su quella anteriore.

Tuttavia, i rapporti tra consuetudine generale e consuetudine particolare si coordinano secondo il principio di specialità: la consuetudine particolare prevale su quella generale anche se posteriore.

Rapporti fra norme di pari valore: consuetudine e trattati

Non sussiste una relazione gerarchica tra norme consuetudinarie e norme pattizie.

Di norma il rapporto tra norme pattizie e consuetudinarie è disciplinato dal **principio di specialità**. L'accordo prevale sulle consuetudini a titolo di *lex specialis*.

In casi eccezionali, la consuetudine posteriore può derogare l'accordo (art. 27 (3) UNC). In particolare, ove sia diretta a disciplinare un'intera materia

Coordinamento fra norme di pari valore: consuetudine e trattati

- Conflitti (rari) e interferenze fra norme consuetudinarie o fra più trattati con la stessa sfera soggettiva (esigenza di coordinamento)
- Art.31, 3 c Convenzione di Vienna (considerazione di altre regole applicabili nelle relazioni tra le parti)
- Tendenza a usare informalmente norme non vincolanti per le parti (orientamenti evolutivi)

Soluzione non gerarchica dei conflitti fra norme di pari valore

- Trattati incompatibili con le stesse parti (successione nel tempo) e con parti diverse (obbligo di tenere condotte incompatibili – problema di responsabilità)
- Clausole di compatibilità (o di subordinazione) come forma di coordinamento unilaterale – esempio: art. 351 TFUE
- Accordi fra alcuni Stati parti di un accordo multilaterale – le condizioni della deroga

Articolo 103 della Carta ONU

Norma che impone di dare prevalenza alla Carta nei rapporti fra Stati membri – nei rapporti con Stati terzi

incompatibilità con il principio consensualista
evoluzione in senso pubblicistico (regola gerarchica fondata su un'autorità sociale)

Rapporti tra principi generali e norme consuetudinarie e pattizie

- Come previsto dall'art. 38 dello Statuto della CIG i principi generali riconosciuti dalle nazioni civili hanno lo scopo di integrare norme pattizie e norme consuetudinarie, per cui esse si applicano in loro assenza.
- Tanto le consuetudini quanto gli accordi prevalgono sui principi.

Le norme che pongono obblighi *erga omnes*: nozione

Norme istitutive di obblighi che trascendono la dimensione bilaterale e si pongono **nei confronti di tutti gli stati della comunità internazionale** (norme imperative) o di tutti gli Stati parti di un trattato, a seconda della fonte consuetudinaria (es. principio di autodeterminazione dei popoli) o pattizia dell'obbligo (es. CEDU) (Cfr CIG, sentenza *Barcelona Traction*, §§ 33-34).

Si pensi ai trattati sui diritti umani che non pongono obblighi sinallagmatici, ma stabiliscono **obblighi nei confronti di tutti gli altri Stati parti**, *erga omnes partes*.

Esse, oltre ad attribuire diritti in capo ad un soggetto di diritto internazionale, pongono contestualmente **vincoli solidali** (es. divieto di aggressione).

Le norme che pongono obblighi *erga omnes*

Stabiliscono **obblighi “esigibili da tutti gli Stati”**, ove la fonte sia consuetudinaria, o da tutti gli Stati parte del trattato, ove la fonte sia pattizia.

Ciascuno Stato ne potrà far valere la violazione. Ad esempio una violazione della Convenzione sul Genocidio, del 1951, rimarrebbe priva di garanzia poiché non sarebbe individuare uno stato direttamente leso legittimato a far valere la violazione

Secondo il Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati, anche gli Stati diversi da quello direttamente leso sono legittimati ad invocare la responsabilità internazionale dello Stato che abbia commesso una violazione del diritto internazionale (cfr. art. 48).

Identificazione delle norme istitutive di obblighi *erga omnes*

Relazione con lo *ius cogens* - due caratteristiche distinte (struttura vs. valore normativo) delle stesse norme – maggiore ampiezza degli obblighi *erga omnes*.

